

Indice

	<i>pag.</i>
<i>Premessa alla VII edizione</i>	XI
Capo I	
<i>L'evoluzione della disciplina dello spazio giudiziario europeo e il suo àmbito di applicazione</i>	1
1. L'evoluzione verso uno spazio giudiziario europeo e le circostanze rilevanti per definirne l'àmbito di applicazione rispetto a quello delle corrispondenti disposizioni di diritto interno, dell'Unione europea e pattizio	2
1.1. Il carattere "doppio" del sistema di diritto uniforme relativo allo spazio giudiziario europeo	2
1.2. L'evoluzione storica della disciplina cd. "Bruxelles I" e la sua funzione di parametro normativo della cooperazione giudiziaria civile: dalla convenzione di Lugano al nuovo regolamento n. 1215/2012, cd. "Bruxelles I-bis"	3
1.3. I rispettivi àmbiti di applicazione territoriale e i rapporti tra il reg. n. 1215/2012, l'accordo Comunità europea-Danimarca, la convenzione di Bruxelles e la convenzione di Lugano	9
1.4. I rapporti tra il reg. n. 1215/2012 e le convenzioni bi o multilaterali di diritto uniforme in vigore negli Stati membri	12
1.5. I rapporti del reg. n. 1215/2012 con altri atti normativi dell'Unione europea e nazionali	19
2. Le ulteriori circostanze rilevanti per definire l'àmbito di applicazione materiale e personale della disciplina in esame	22
2.1. Cenni generali	22
2.2. L'àmbito di applicazione temporale del reg. n. 1215/2012	22
2.3. Le caratteristiche giurisdizionali dell'organo giudicante	23
3. L'àmbito di applicazione <i>ratione materiae</i>	26
4. L'àmbito di applicazione <i>ratione personarum</i>	50
4.1. La rilevanza del «domicilio» del convenuto	50
4.2. La rilevanza del carattere internazionale della controversia	52

	<i>pag.</i>
4.3. La determinazione del «domicilio» nello spazio giudiziario europeo	55
4.4. Le situazioni in cui non rileva la localizzazione del «domicilio» del convenuto. Considerazioni riassuntive sull'ambito di applicazione soggettivo della normativa in esame	59
5. Le procedure volte a garantire un'interpretazione uniforme del sistema Bruxelles I- <i>bis</i> e il valore dei «precedenti» della Corte di giustizia dell'Unione europea	61
5.1. L'uniformità interpretativa negli Stati non partecipi del sistema del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia	66
6. I criteri interpretativi del sistema Bruxelles I- <i>bis</i> alla luce dei principi dell'ordinamento UE e l'utilità dell'impiego delle nozioni «autonome» ivi accolte	66
Capo II	
<i>I criteri di distribuzione di competenza giurisdizionale nello spazio giudiziario europeo. Il foro generale e i fori speciali</i>	75
7. I criteri di collegamento rilevanti per l'esercizio dell'attività giudiziaria nella soluzione delle controversie civili e commerciali. Il foro generale del domicilio del convenuto	76
7.1. I caratteri dei criteri distributivi delle controversie nello spazio giudiziario europeo. Il tendenziale superamento della distinzione tra giurisdizione e competenza	76
7.2. Il «domicilio» quale foro generale del convenuto. In particolare, la sua (non) compatibilità con la dottrina del « <i>forum non conveniens</i> »	77
7.3. La localizzazione del «domicilio» nel reg. n. 1215/2012: il ricorso alla <i>lex causae</i> per le persone fisiche e l'impiego di autonomi criteri applicabili alle persone giuridiche	81
7.4. <i>Continua</i> : la concreta operatività dei criteri adottati dal reg. n. 1215/2012 per determinare il «domicilio» delle persone giuridiche e il momento rilevante per verificarne la presenza	83
8. Gli altri criteri di collegamento giurisdizionale e la loro rilevanza in funzione delle specifiche caratteristiche di ogni controversia	85
8.1. I cd. fori alternativi o facoltativi	85
8.2. Il giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale: la nozione di «materia contrattuale»	86
8.3. <i>Continua</i> : la rilevanza del «luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale dedotta in giudizio»	92
8.4. <i>Continua</i> : i criteri per determinare il «luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale dedotta in giudizio»	97
8.5. <i>Continua</i> : gli speciali criteri applicabili alle controversie relative alla compravendita di beni e alla prestazione di servizi. La definizione di «compravendita di beni» e di «prestazione di servizi»	101

	<i>pag.</i>
8.6. <i>Continua</i> : la determinazione del «luogo di consegna di beni» e del «luogo di prestazione di servizi»	107
8.7. Il giudice del luogo del domicilio del creditore dell'obbligazione alimentare dedotta in giudizio	115
8.8. Il giudice «del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire»	119
8.9. La nozione di responsabilità extracontrattuale	119
8.10. La determinazione del «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto»: in particolare, i danni da prodotti difettosi e da illeciti finanziari	124
8.11. <i>Continua</i> : la competenza del giudice del luogo ove l'evento dannoso «può avvenire» e la riconducibilità all'art. 7, n. 2 del reg. n. 1215/2012 delle azioni preventive e di accertamento negativo	133
8.12. <i>Continua</i> : le conferme relative alla localizzazione dei danni: in particolare, il giudice degli illeciti a mezzo stampa e via Internet	139
8.13. Il reg. n. 1215/2012 e i cd. illeciti speciali: un esempio	146
8.14. Il giudice del procedimento penale	147
8.15. Il giudice del luogo di «esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede di attività»	148
8.16. Il giudice delle controversie relative al <i>trust</i> e il giudice del sequestro dei beni e del nolo relativo a spedizioni che hanno beneficiato di operazioni di soccorso in mare	151
Capo III	
<i>In particolare, i fori speciali delle domande connesse e delle controversie riguardanti i contraenti deboli</i>	155
9. I parametri normativi che giustificano la concentrazione dell'esercizio della giurisdizione in presenza di più fori concorrenti	155
9.1. Il ruolo integratore della normativa in esame da parte della <i>lex fori</i> e l'esigenza di favorire la concentrazione dei procedimenti	155
9.2. I casi di connessione processuale contemplati dall'art. 8, n. 1 del reg. n. 1215/2012	156
9.3. I casi di connessione processuale determinati dalla «chiamata in garanzia» o da «altra chiamata di terzo»: l'art. 8, n. 2 del reg. n. 1215/2012	166
9.4. I limiti entro cui rilevano le domande riconvenzionali ai fini della concentrazione processuale: l'art. 8, n. 3 del reg. n. 1215/2012	170
9.5. Alcuni casi residuali di concentrazione processuale di cause connesse: l'art. 8, n. 4 e l'art. 9 del reg. n. 1215/2012	171
9.6. Cause connesse e clausole di proroga della giurisdizione	172
10. I fori speciali a protezione del contraente debole	175
10.1. Le soluzioni adottate a favore del contraente dell'assicurazione, dell'assicurato o del beneficiario	177

	<i>pag.</i>
10.2. Le soluzioni adottate a favore dei consumatori	185
10.3. Le soluzioni adottate a favore dei lavoratori	195
Capo IV	
<i>I fori esclusivi</i>	205
11. I fori esclusivi e inderogabili	205
11.1. I caratteri e le ragioni giustificative dei fori esclusivi e inderogabili	205
11.2. Il giudice delle controversie relative ai diritti immobiliari	207
11.3. Il giudice delle controversie societarie	214
11.4. Il giudice delle controversie relative a trascrizioni, privative industriali e all'esecuzione di «decisioni» straniere	218
12. Il foro esclusivo designato dalle parti (i cd. accordi di proroga della giurisdizione)	224
12.1. Il ruolo dell'autonomia privata nell'individuazione del giudice più idoneo a risolvere la lite: i criteri e i limiti della sua operatività	224
12.2. I requisiti formali e le caratteristiche delle clausole di proroga della giurisdizione	229
12.3. <i>Continua</i> : i requisiti sostanziali di validità e gli effetti delle clausole di proroga della giurisdizione	243
12.4. La rilevanza del comportamento processuale come adesione del convenuto alla competenza giurisdizionale del giudice adito	251
Capo V	
<i>I fori delle misure cautelari e i criteri di coordinamento dell'attività giurisdizionale</i>	259
13. I fori delle misure provvisorie e cautelari	259
13.1. Il rinvio alle norme nazionali: la competenza dei giudici del merito e il foro dell'esecuzione delle misure cautelari	259
13.2. La nozione di «provvedimenti provvisori o cautelari» e le circostanze rilevanti al fine di evitare misure confliggenti	264
14. Il controllo e il coordinamento dell'esercizio della giurisdizione nello spazio giudiziario europeo	271
14.1. Il controllo della propria competenza da parte del giudice adito e i suoi effetti	271
14.2. La portata dell'effetto preclusivo dell'azione innanzi al giudice previamente adito	278
14.3. I presupposti applicativi della disciplina sulla cd. litispendenza intra-europea	282

	<i>pag.</i>
14.4. Il momento rilevante ai fini dell'individuazione del giudice "pre- viamente adito" e i caratteri del cd. effetto sospensivo e impeditivo determinato dalla litispendenza	287
14.5. Il coordinamento dell'esercizio della giurisdizione in presenza di cause connesse. La cd. <i>translatio iudicii</i>	297
14.6. La disciplina della litispendenza e della connessione con Stati terzi	303
Capo VI	
<i>La libera circolazione (in particolare, gli effetti e i controlli) dei provvedimenti giurisdizionali nello spazio giudiziario europeo</i>	311
15. Le caratteristiche, i contenuti e gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali	312
15.1. Le ragioni e gli effetti del ritorno alle nozioni di "riconoscimento" e di "esecuzione" delle decisioni straniere	312
15.2. La natura e la provenienza delle «decisioni» riconoscibili ai sensi del reg. n. 1215/2012	317
15.3. I contenuti caratterizzanti le decisioni riconoscibili comprensive di provvedimenti non definitivi e cautelari	319
15.4. Gli effetti delle decisioni suscettibili di riconoscimento	323
16. Il riconoscimento delle decisioni straniere	326
16.1. Il cd. riconoscimento automatico delle decisioni straniere e l'accer- tamento in via principale o incidentale dei motivi ostativi a tale ri- conoscimento	326
16.2. Gli effetti e la natura dichiarativa del riconoscimento della decisione straniera	330
17. La circolazione degli effetti esecutivi delle decisioni straniere	332
17.1. L'abolizione dell' <i>exequatur</i> e l'affermazione del principio dell'auto- matica esecutività delle decisioni straniere nello spazio giudiziario europeo	332
17.2. Le formalità per procedere all'esecuzione della decisione straniera nello Stato membro richiesto	334
17.3. <i>Continua</i> : la disciplina del procedimento di esecuzione	337
18. Il giudizio di accertamento dei motivi ostativi alla circolazione delle deci- sioni straniere	340
18.1. Il procedimento per il diniego dell'esecuzione (o del riconoscimen- to) e la sospensione degli effetti esecutivi della decisione straniera	340
18.2. Problemi applicativi. Il difficile coordinamento tra la procedura per il diniego dell'esecuzione fondata sul reg. n. 1215/2012 e l'opposi- zione all'esecuzione disciplinata dalla legislazione dello Stato mem- bro richiesto	346
19. I motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione della decisione straniera contemplati dal reg. n. 1215/2012	350

	<i>pag.</i>
19.1. Il divieto di riesame del merito e i (limitati) controlli della competenza del giudice d'origine della decisione straniera	350
19.2. Il preliminare controllo della natura «civile e commerciale» della decisione straniera: i conseguenti effetti sulle preclusioni dipendenti da clausole arbitrali	357
19.3. Gli ulteriori controlli della decisione straniera: il manifesto contrasto dei suoi effetti con l'ordine pubblico dello Stato membro richiesto	359
19.4. <i>Continua:</i> i contenuti dell'ordine pubblico. L'ordine pubblico sostanziale	362
19.5. <i>Continua:</i> l'ordine pubblico processuale	369
19.6. <i>Continua:</i> il controllo della decisione straniera con riguardo alla tempestiva ed effettiva informazione del convenuto	375
19.7. <i>Continua:</i> la non contrarietà della decisione straniera con altra decisione pronunciata nell'ordinamento del foro, in altro Stato UE o in uno Stato terzo	382
20. L'efficacia esecutiva di atti autentici e transazioni giudiziarie	387
 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio	 391
 <i>Nota bibliografica</i>	 425